

e) il tempo in cui la macchina avrà bisogno di una nuova ispezione, se questo tempo fosse minore di un anno, o di sei mesi, rispettivamente.

Le disposizioni dell'articolo 79 si applicano anche all'ispezione delle macchine.¹

83. I capitani e padroni non potranno ottenere le carte di bordo se non giustificheranno che fu adempiuto al prescritto degli articoli precedenti.²

84. Gli agenti di sanità marittima non rilasceranno le patenti od i permessi sanitari di cabotaggio, se i capitani o padroni delle navi nazionali non presenteranno loro il ruolo di equipaggio, munito del *visto* dell'autorità marittima del luogo.

Le stesse disposizioni saranno applicabili ai capitani e padroni delle navi estere, per le quali le carte di bordo dovranno inoltre

essere munite del *visto* del rispettivo console.³

CAPO VIII.

Del trasporto dei passeggeri.

85. Il trasporto dei passeggeri su navi a vela ed a vapore è soggetto a particolare ispezione e vigilanza per parte dell'autorità marittima nello Stato, e delle autorità consolari all'estero secondo le norme prescritte dai successivi articoli.⁴

86. Il regolamento determinerà il numero massimo dei passeggeri secondo la qualità delle navi e dei viaggi; e stabilirà le condizioni per l'assetto interno della nave, per le provviste e la conservazione dei viveri, per la dotazione di battelli ed attrezzi di salvamento, e tutte le altre regole e cautele opportune.

87. Qualunque sia la natura del viaggio ed il numero delle persone imbar-

¹ L'essersi dall'autorità competente riscontrato in buono stato il macchinario della nave in occasione della prescritta visita semestrale, non esonera l'armatore dalle responsabilità conseguenziali allo scoppio di un tubo che si trovava invece in cattivo stato (C. Torino, 5 marzo 1907 - *Dir. Maritt.*, 1907, 86).

² Confr. C., 423.

L'aver una nave ottenuto le « spedizioni » dal comando di porto dimostra che essa si trova in condizioni di navigabilità; e per conseguenza è inammissibile la prova tendente a stabilire che la nave non potè prendere il mare per difetto di sartame, di attrezzatura e di deficiente calafatura (T. Sassari, 11 aprile 1914 - *Giur. sarda*, 1914, 151).

³ Il servizio di sanità marittima è stato assegnato dalla L. 9 luglio 1876, n. 3228, alle Capitanerie di porto; la L. 6 dicembre 1885, n. 3547, ha abolito il « permesso sanitario di cabotaggio ».

⁴ Confr. C. Comm., 582, 589.